



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO
2004, n°1.**

INDICE

ART. 1 Ambito di applicazione

ART. 2 Soggetti delle procedure di assegnazione

ART. 3 Procedure per la determinazione delle priorità di assegnazione

ART. 4 Valori delle condizioni abitative, familiari e sociali

ART. 5 Commissione consultiva

ART. 6 Mancata accettazione

ART. 7 Norma di rinvio

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle facoltà attribuite al Comune dal Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, modificato dal Regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 5, per quanto attiene all'assegnazione in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14, e alla deroga ai requisiti di cui all'art. 15, quando sia stato indetto un bando e la richiesta venga presentata in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata purchè sussistano i requisiti per l'accesso alle case ERP di cui all'art. 8, del regolamento regionale n. 1, del 10 febbraio 2004. L'assegnazione deve avvenire in via d'urgenza con specifica determinazione dirigenziale.

Art. 2 – Autorizzazione Regionale

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del R.R. n1/2004, i comuni possono assegnare in deroga alla graduatoria ordinaria una quota di alloggi non superiore al 25%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili nel corso dell'anno.

Tenuto conto del fatto che il Comune di Lissone è un Comune definito ad Alta Tensione Abitativa, riconfermato ai sensi dell'ultima delibera del CIPE, ne consegue che le assegnazioni in deroga previste dal precedente comma, possono essere incrementate fino ad un massimo del 50% della disponibilità annua.

2. Per poter procedere alle assegnazioni in deroga nella misura massima prevista del 50%, il Comune deve presentare motivata richiesta alla Regione Lombardia. L'autorizzazione viene rilasciata attraverso un atto deliberativo della Giunta Regionale.

Art. 3 - Soggetti delle procedure di assegnazione

1. Sono soggetti alle procedure in via di urgenza in deroga alla graduatoria e ai requisiti, ai sensi dell'art. 14 e 15, del regolamento regionale n. 1/2004, i nuclei familiari residenti nel Comune ed aventi le seguenti condizioni abitative:

a) privi di qualsiasi locale di ricovero;

b) occupanti locali originariamente destinati alla residenza ma privi dell'acqua corrente o qualora sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi diversi da quelli previsti all'art 3, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

c) dimoranti in strutture di assistenza o beneficenza;

d) in strutture di tipo alberghiero a carico dell'Amministrazione comunale;

e) per i quali non sia possibile un rinvio dell'azione di rilascio forzoso dell'alloggio;

f) in cui siano presenti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie :

minori;

anziani;

disabili;

soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta;

o in cui sussistano almeno una delle seguenti condizioni

- gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
- necessità di garantire alle famiglie un alloggio per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia;

2. Quanto sopra deve essere ampiamente documentato dai competenti uffici comunali, dall'ASL e da altri uffici preposti, in carenza della documentazione, la domanda, segue l'ordinaria procedura della graduatoria ai fini dell'assegnazione dopo adeguata istruttoria.

3. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga il possesso della residenza nella Regione Lombardia da almeno 5 anni, ai sensi della L.R. 7 del 08/02/2005 e s.m.i., la presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R con l'inserimento nel sistema informatico regionale.

Art. 4 - Procedure per la determinazione delle priorità di assegnazione

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio, ai sensi degli artt. 14 e 15, del regolamento regionale n. 1/2004, i concorrenti inseriti utilmente in graduatoria o i cittadini che non hanno presentato la domanda ai fini della graduatoria, qualora siano riscontrate condizioni di emergenza abitativa.

2. Le assegnazioni, in deroga alla graduatoria o ai requisiti, per i nuclei familiari che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 2, comma 1, sono disciplinate dall'art. 3, in relazione ad un periodo temporale che tiene conto delle disponibilità degli alloggi e delle urgenze delle domande e sono assunte secondo il valore decrescente attribuito dal citato art. 3, tenuto conto che l'ISBARC/R conseguito determina comunque la precedenza in fase di assegnazione.

3. Il provvedimento di assegnazione in deroga alla graduatoria, in via d'urgenza, è disposto con specifico atto amministrativo ampiamente motivato e documentato dal responsabile del procedimento amministrativo, previo parere della commissione di cui all'art. 6. Avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'albo pretorio del Comune e comunque non oltre alla data di pubblicazione della nuova graduatoria di aggiornamento.

4. La graduatoria in vigore nel periodo delle assegnazioni in deroga di cui agli artt. 14 e 15, del regolamento regionale n. 1/2004, sarà esposta, contestualmente con la graduatoria di aggiornamento, con una specifica segnatura per ciascuna assegnazione effettuata, in particolare per le assegnazioni di cui agli artt. 14, 15, del regolamento regionale n. 1/2004, e con gli estremi del provvedimento comunale di assegnazione e la sintetica motivazione.

5. I ricorsi presentati, per la mancata assegnazione in via d'urgenza, saranno sottoposti al parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 5, entro i successivi 30 giorni dal termine stabilito per l'ammissione dei ricorsi.

6. Per i nuclei familiari che hanno rilasciato o devono rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevedibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili ovvero nuclei oggetto di ordinanza di sgombero, emessa dall'autorità competente, residenti in alloggi la cui condizione statica o igienica presenti documentato e grave e imminente rischio per l'incolumità fisica dei componenti del nucleo familiare (nuclei oggetto di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, o altro adeguato documento rilasciato dalla

competente autorità), si provvederà in relazione alla effettiva disponibilità di alloggi ERP, tenuto conto degli eventuali provvedimenti assunti dalle competenti autorità con provvedimenti di requisizione di alloggi, comunque dando priorità assoluta sui concorrenti collocati a qualunque titolo in graduatoria.

Art. 5- Valori delle condizioni abitative, familiari e sociali

Condizioni abitative (i punteggi non sono cumulabili tra loro ma solo con le condizioni familiari e sociali):

A)

nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emessa sentenza esecutiva di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo (ad esempio : soggetti costretti a lasciare l'alloggio coniugale a seguito di sentenza di separazione, ecc.) ed è stata fissata la data di esecuzione del provvedimento mediante l'intervento della forza pubblica (avviso e/o preavviso di rilascio alloggio) entro 60 giorni

punti 20

B)

nuclei ospitati in dormitori pubblici, in centri di prima accoglienza o in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla pubblica assistenza, dalle Associazioni di volontariato, con finalità di assistenza e ospitalità

1) punti 20 da almeno 6 mesi;

2) punti 25 da almeno un anno;

3) punti 35 da oltre 2 anni.

C)

nuclei dimoranti in strutture di tipo alberghiero con onere a carico dell'Amministrazione Comunale di Lissone in alloggi di proprietà comunale destinati a sistemazioni abitative temporanee, ovvero privi di qualsiasi locale di ricovero per i quali sono aggiunti 5 punti:

1) punti 30 da almeno sei mesi;

2) punti 35 da almeno un anno;

3) punti 40 da uno a due anni.

D)

nuclei occupanti locali originariamente destinati alla residenza ma privi dell'acqua corrente o sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigiene ineliminabile con normali interventi manutentivi

1) punti 16 da almeno un anno;

2) punti 23 da almeno due anni;

3) punti 28 da almeno tre anni;

Condizioni familiari (i punteggi non sono cumulabili tra loro ma solo con le condizioni abitative e sociali ad eccezione del punto D):

E)

nuclei familiari composti, alla data della presentazione della domanda o del suo aggiornamento, da uno o più anziani con età maggiore di 75 anni

punti 30

F)

nuclei familiari composti, alla data della presentazione della domanda o del suo aggiornamento, da uno o più anziani tra i 75 e i 70 anni , ovvero quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro

punti 20

G)

persone sole con uno o più figli minori a carico punti 20

H)

nuclei familiari con uno o più figli minori a carico

punti 15

Condizioni sociali (i punteggi non sono cumulabili tra loro ma solo con le condizioni abitative e familiari ad eccezione del punto L)):

I)

necessità di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psicofisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori: (come risultante dalla relazione dall'ufficio di assistenza sociale, attestante la situazione di necessità di una sistemazione abitativa urgente a salvaguardia dell'integrità psico-fisica e personale e dei figli o minori presenti nel nucleo familiare, a cui dovrà graduare i punti in relazione alla gravità della situazione in atto con documentazioni specifiche, come denunce alla P.S., certificati medici specifici, interventi del Tribunale, ecc):

punti 40

L)

nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o da malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma delle diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi (vedasi Parte I , punto 2 del regolamento regionale n. 1/2004):

a) disabilità sino al 65%;

punti 20

b) disabilità sino dal 66% al 99%;

punti 25

c) con disabilità al 100% o handicap grave;

punti 30

d) con disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento;

punti 35

M)

soggetti che hanno lasciato luoghi di pena, o comunità di recupero, in situazioni di grave precarietà personale, per i quali sia dimostrata la perdita dell'alloggio conseguentemente al periodo di

reclusione o di recupero non antecedente a un anno dalla data di presentazione della domanda o l'impossibilità di rientro nel nucleo familiare originario

punti 10

Art. 6- Commissione consultiva

1. La commissione consultiva, istituita ai sensi del Regolamento Regionale del 10 febbraio 2004 n.1, art. 14, comma 5, esprime pareri in merito alle assegnazioni in deroga previste dall' art.14 "Assegnazione in deroga alla graduatoria" e dall'art.15 " Deroga ai requisiti". Tale commissione viene nominata con provvedimento del Sindaco ed è composta come segue:

- a) Dirigente del settore Patrimonio con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente del settore Famiglia e politiche sociali con funzioni di vicepresidente – membro;
- c) un esperto scelto tra i dipendenti dell' Azienda per l'Edilizia Residenziale territorialmente competente –membro;
- d) un assistente sociale del Comune di Lissone,-membro;
- e) un esperto in materia indicato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali degli Inquilini membro;
- f) un dipendente del Servizio Patrimonio con funzioni di segreteria;

2. L'elenco delle emergenze abitative è predisposto dal Servizio Patrimonio, su proposta scritta settore Famiglia e politiche sociali, a conclusione dell'istruttoria amministrativa deve, di norma essere sottoposto al parere della Commissione. Qualora i tempi dell'emergenza non consentano materialmente la sua convocazione o la stessa vada deserta lo stesso elenco nonché gli eventuali relativi provvedimenti già assunti devono essere sottoposti alla Commissione stessa per la presa d'atto e la ratifica.

3. I Comuni interessati nell'ambito territoriale di competenza, vista la L. 328/2000, possono avvalersi, per le funzioni trasferite dalla L.R. 1/2000, art. 3, comma 51, della Commissione di cui al precedente comma 1, mediante la stipula di apposita convenzione.

4. La Commissione può esprimere pareri in merito a:

- esame dei ricorsi in opposizione presentati dai cittadini in merito alle assegnazioni in deroga di cui all'artt.14 e 15, del R.R. n.1, del 10 febbraio 2004;
- esame dei ricorsi in opposizione avverso la graduatoria di assegnazione ordinaria;
- valutazioni e pareri in merito alle contro deduzione presentate dagli assegnatari nei confronti dei quali sono stati avviati procedimenti di decadenza dall'assegnazione e/o contestazioni di occupazioni o detenzione di alloggi senza titolo;

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti e, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunta tale percentuale, in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno due membri.

Art. 7– Provvedimento di Assegnazione e Ricorsi

1. Il provvedimento amministrativo che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi degli articoli del presente regolamento deve essere motivato e firmato dal Dirigente del Settore competente.

2. Gli atti amministrativi relativi alle assegnazioni in deroga effettuate oltre la quota del 20% e fino ad un massimo del 50%, della prevedibile disponibilità annua, dovranno riportare gli estremi della preventiva deliberazione autorizzativa della Giunta Regionale di cui al precedente art.2.

3. Avverso l'atto amministrativo di assegnazione è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

4. I ricorsi presentati dovranno essere sottoposti al parere della commissione consultiva di cui al precedente articolo 6 entro i successivi 30 giorni dalla data stabilita come termine per l'ammissione dei ricorsi.

Art.8 - Mancata accettazione

1. Il Comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria di cui al presente Regolamento delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto dall'Amministrazione Comunale sia in forma esplicita (per iscritto) che per fatti concludenti (mancata occupazione entro 30 giorni dall'assegnazione) e la mancata accettazione non sia motivata da gravi motivazioni documentate.

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del regolamento regionale 10.2.2004, n. 1, modificato dal regolamento regionale 27.3.2006, n.5.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 88 del 27/09/2013, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 17/10/2013, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/10/2013 al 07/11/2013 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 12 novembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Umberto Sodano

IL SINDACO

F.to Concettina Monguzzi